STATUTO ASSOCIAZIONE BIODISTRETTO CASENTINO

ART. 1 - Sede

La sede legale e il domicilio elettivo dell' Associazione Biodistretto del Cas<mark>entino - di segui</mark>to nominata "Biodistretto Casentino" - viene stabilita presso il domicilio del Presidente. Potranno essere aperte altre sedi ed uffici operativi in Italia ed all'estero.

ART. 2 - Principi

La Biodistretto Casentino è apartitico, aconfessionale, non persegue finalità di lucro e realizza I propri scopi ispirandosi ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica) e alla normativa internazionale e nazionale in materia oltre che nel rispetto del Regolamento che sarà emanato.

ART. 3 - Scopi

La Biodistretto Casentino intende adottare ogni iniziativa diretta alla tutela e valorizzazione della natura, del paesaggio e della agricoltura, con particolare riguardo al territorio e alla comunità del Casentino con specifica attenzione a:

- a) promuovere, diffondere e tutelare il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, zootecnico, agro-alimentare, forestale, ambientale, artigianale, energetico e della cura e tutela del verde e del paesaggio, nonché nelle aree protette ai sensi della vigente legislazione nazionale e/o regionale;
- b) tutelare le produzioni e le metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche del territorio Casentinese;
- c) promuovere la diffusione del metodo di agricoltura biologica come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse, nonché come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare;
- d) elaborare ed aggiornare, in sintonia con le norme comunitarie e nazionali vigenti e con L'I.F.O.A.M. (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Organica), norme e disciplinari da applicare sul territorio di riferimento relativi ad attività con metodo biologico e relativi mezzi tecnici per essa autorizzati, nonché controllare la corretta osservanza nei vari processi di produzione, conservazione, trasformazione e distribuzione;
- e) garantire l'applicazione del metodo di agricoltura biologica nell'ambito delle politiche volte alla definizione dello sviluppo economico-sociale ed ambientale sostenibile;
- f) promuovere ed organizzare attività di informazione, divulgazione, formazione e ricerca riguardanti l'agricoltura biologica nonché la salvaguardia e lo sviluppo delle specificità culturali locali;
- g) garantire adeguata rappresentatività alle istanze di tutti quei soggetti, singoli o associati, che nell'ambito della Regione Toscana, ed in particolare dell'area del Casentino, persequano finalità coincidenti con gli scopi suddetti.

ART 4 - Attività

La Biodistretto Casentino svolge la propria attività nel settore della produzione biologica, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e della natura (con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e pericolosi di cui all'art. 7 del Dlgs 5/12/97 n. 22) e nel settore dell'informazione e della formazione, prevalentemente nell'ambito territoriale del Casentino. La Biodistretto svolge altresì ogni altra attività direttamente connessa a quella di tutela e valorizzazione dell'agricoltura biologica, dell'ambiente, del paesaggio e della natura, nonché della formazione e della ricerca.

Per il raggiungimento dei propri scopi l' Associazione Biodistretto Casentino:

- a) istituisce e/o acquisisce marchi d'area, di qualità, ecc, per tutelare la salute dei consumatori e la professionalità dei produttori locali e ne cura la gestione secondo apposito regolamento in forma autonoma o delegata;
- b) promuove e coordina iniziative sociali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica, della gestione territoriale sostenibile, del *Green Public Procurement* (acquisti Verdi della Pubblica Amministrazione), dell'eco-turismo, e la tutela dei propri membri;
- c) partecipa agli organismi ed enti locali, nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e la salvaguardia dell'ambiente;
- d) realizza, anche in collaborazione con gli altri organismi ed enti pubblici o privati, attività di progettazione, formazione, informazione e ricerca per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici, operatori turistici, amministratori locali e istituzioni scolastiche;
- e) promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale;
- f) esercita attività, anche in collaborazione con organismi ed enti pubblici o privati, di verifica e monitoraggio della conformità delle produzioni ottenute con metodo biologico ai sensi della normativa internazionale e nazionale vigenti, anche volontaria, in forma diretta o delegata;
- g) gestisce, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività:
- h) promuove e gestisce progetti culturali e di educazione ambientale;
- i) sostiene ed incentiva la produzione biologica locale, anche diversificando le produzioni, attraverso misure di assistenza tecnica, di sostegno formativo, di semplificazione amministrativa e di certificazione.

Art. 5 - Membri

Possono aderire all' Associazione Biodistretto Casentino:

produttori agricoli, allevatori, operatori del settore turistico e della ristorazione, organizzazioni di consumatori, artigiani, operatori dell'ingegno creativo, associazioni culturali e ambientaliste, associazioni dilettantistiche sportive, stazioni sperimentali, singoli cittadini, agenzie di sviluppo locale ed enti formazione e ricerca del territorio, amministrazioni locali, enti pubblici, enti parco, cooperative sociali, associazioni ed organizzazioni dei produttori agricoli, distributori e trasformatori, organizzazioni del commercio, tecnici, esperti, fornitori di servizi che operano nella filiera della produzione biologica nell'ambito del territorio Casentinese.

L'adesione all'Associazione Biodistretto Casentino comporta automaticamente l'accettazione e l'osservanza delle norme del presente Statuto e del Regolamento e più in generale della disciplina sociale. L'attività dell'aderente deve rientrare nell'ambito delle finalità statutarie.

La richiesta di adesione si intende accettata, salvo delibera avversa e motivata del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dal ricevimento della medesima, previo versamento della quota associativa annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo stesso. Ogni membro ha diritto di partecipare alla vita associativa senza alcuna limitazione, con esclusione pertanto, di qualsivoglia temporaneità della stessa.

L'esclusione di un membro è deliberata dal Consiglio Direttivo. Motivi di esclusione da socio possono essere:

• dimissioni; • assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi e/o le norme del Bio-Distretto; • inosservanza dello statuto e dei regolamenti.

ART. 6 - Organi dell' Associazione Biodistretto Casentino

Gli organi della Biodistretto Casentino sono i seguenti:

- L' Assemblea Generale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Art. 7 - L'Assemblea generale

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano della Biodistretto Casentino, cui hanno diritto di partecipare tutti i membri in regola con il versamento della quota sociale. L' Assemblea ha compiti di orientamento strategico e politico della Biodistretto Casentino e può deliberare su qualsiasi argomento, atto o fatto riguardante la Biodistretto Casentino. Quando è validamente costituita rappresenta la totalità dei membri e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli aderenti. Ne sono membri tutti gli aderenti alla Biodistretto Casentino che rispondono all'articolato del presente Statuto. Il voto è individuale ed unico e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di una delega di voto.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria ogni anno ed in via straordinaria ogni qualvolta:

- Almeno un quarto dei membri ne facciano richiesta scritta e motivata;
- il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

In sede ordinaria, l'Assemblea:

- elegge con le modalità previste dal Regolamento: il Collegio di Presidenza dell'Assemblea (Presidente e Vice Presidente); il Segretario; la Commissione verifica poteri; la Commissione scrutinio elettorale; i Questori e la Commissione mozione finale;
- approva il bilancio/rendiconto dell'anno solare precedente;
- elegge, alla scadenza del mandato o nei casi di cessazione delle cariche, i membri componenti il Consiglio Direttivo con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
- delibera sull'indirizzo strategico e sull'orientamento politico della Biodistretto Casentino;
- discute e delibera su tutti gli argomenti attinenti la gestione ordinaria della Biodistretto Casentino.
- approva gli importi delle quote sociali di iscrizione proposte dal Consiglio Direttivo.

In sede straordinaria, l'Assemblea:

- delibera le modifiche allo statuto e lo scioglimento della Biodistretto Casentino;
- delibera le modifiche del Regolamento;
- discute e delibera sugli argomenti che hanno determinato la convocazione straordinaria.

La parte ordinaria e quella straordinaria possono essere discusse e deliberate congiuntamente nella medesima seduta, purché previsto dall'Ordine del Giorno. La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi con almeno 15 giorni di preavviso, mediante avviso scritto affisso presso sede legale e comunicazione ai membri mediante posta elettronica certificata, contenente l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Il Presidente potrà a sua discrezione, ed in aggiunta alle modalità sopra descritte, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i membri l'avviso di convocazione.

L' Assemblea ordinaria è valida quando sia presente, direttamente o per delega, almeno 1/3 dei membri e delibera a maggioranza dei votanti presenti o rappresentati. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare modifiche allo statuto, è valida quando sia presente, direttamente o per delega, la maggioranza dei membri e delibera con il voto favorevole dei due terzi degli stessi. L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare lo scioglimento dell'Associazione è valida quando sia presente, direttamente o per delega, i due terzi dei membri e delibera con il voto favorevole dei tre quarti degli stessi. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.

Art. 8 — Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo della Biodistretto Casentino, è eletto dall'Assemblea Generale, ed è composto da un minimo di 7 sino ad un massimo di 15 membri di cui almeno i 3/5, dovranno essere espressione dei produttori agricoli e degli allevatori di cui all'Art. 5.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e nomina al suo interno il Presidente, che assume la qualifica di rappresentante legale della Biodistretto Casentino. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, oppure quando almeno i 2/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta motivata e scritta. La convocazione del Consiglio Direttivo deve effettuarsi con almeno 8 giorni di preavviso, mediante avviso scritto affisso presso la sede legale e comunicazione ai componenti mediante posta elettronica certificata.

Le riunioni di Consiglio Direttivo, sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti dall'Assemblea e le delibere sono esecutive con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo:

- definisce ed attua nel rispetto degli indirizzi e degli orientamenti deliberati dall'Assemblea, il Programma d'azione annuale, promuove le iniziative politiche ed il confronto con le Istituzioni pubbliche e gli Enti di varia natura, si relaziona con gli eventuali Comitati locali e cura i rapporti interni ed esterni alla Bio-Distretto, redige il bilancio/rendiconto da sottoporre all'Assemblea Generale.
- elabora la proposta di regolamento interno (ed i suoi eventuali aggiornamenti successivi) che dovrà essere approvata dall'Assemblea Generale.
- stabilisce e sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi delle quote sociali di iscrizione;
- nomina al suo interno, il Vice Presidente Vicario ed il Segretario Tesoriere.

Art. 9 - II Presidente

Il Presidente é eletto all'interno del Consiglio Direttivo, con votazione palese ed a maggioranza, e resta in carica per la durata di due anni e comunque non oltre la scadenza del mandato conferito dall'Assemblea ai membri eletti al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha la rappresentanza e la firma della Biodistretto Casentino. Il Presidente convoca l'Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Patrimonio & Bilancio

La Biodistretto Casentino si sostiene con il contributo dei propri membri, i proventi delle attività statutarie, oblazioni, lasciti, contributi di enti pubblici o privati, eventuali contributi associativi ed ogni altro provento previsto dalle vigenti leggi. E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Bio-Distretto, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. E' fatto obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Il Bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea Generale entro i primi sei mesi dell'anno solare successivo a quello di competenza. Eventuali residui di bilancio non potranno mai ed in nessuna forma essere distribuiti tra i membri e dovranno essere impiegati per attività sociali. In caso di scioglimento della Biodistretto il patrimonio della stessa si dovrà devolvere ad altra organizzazione no-profit con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 - Privacy

L'Associazione garantisce a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, di cui sia in possesso, avendo cura di predisporre tutte le misure di sicurezza previste dal D.Lgs.196/2003 e ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Art. 12 – Clausola Arbitrale

I membri e l'Associazione Bio-Distretto, in caso di controversie si rivolgono ad un Collegio Arbitrale.

Art. 13 — Dimissioni-Sostituzioni

Le dimissioni dalle cariche (Consigliere, Presidente, Vicepresidente Vicario, Segretario Tesoriere) devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organismo competente nella prima riunione successiva alla data di presentazione delle stesse.

Gli eletti con carica sociale che, senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni successive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza.

Art. 14 — Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e del Codice di Procedura Civile vigenti in Italia.